AGRICOLTORI ITALIANI

CAA CIA
CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA

SRA08 ACA8 - Gestione prati e pascoli permanenti

BENIFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA':

- **Essere agricoltore in attività**

- **Le superfici ammissibili sono i prati-pascoli permanenti, i pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali (PLT).**

- **soggetti proponenti devono detenere una superficie oggetto di impegno (SOI) di almeno di 4 ettari, secondo i titoli ammessi dal fascicolo aziendale.**

- **Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di sostegno devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2024 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno (5 anni, dal 01/01/2024 al 31/12/2028)**

- **Per le particelle di terreno gravate da Uso Civico, ordinariamente concesse dagli Enti preposti (Comuni, Associazioni Separate dei Beni di Uso Civico) ad allevatori esclusivamente sulla base di contratti annuali/stagionali, la conduzione delle superfici a pascolo permanente e prato-pascolo permanente, incluse le pratiche locali tradizionali, deve essere garantita almeno nel periodo ricompreso dal 15/5 al 10/11 di ogni anno solare di impegno; tali particelle possono variare negli anni successivi al primo, fermo restando il rispetto dell'entità della superficie impegnata nella domanda di sostegno iniziale, con controllo annuale eseguito sul Fascicolo Aziendale.**

- **La quantificazione della superficie ammessa al pagamento del premio riguarderà solo i capi ovi-caprini e sarà calcolata moltiplicando la superficie totale ammissibile per il rapporto tra UBA ovi-caprine e UBA totali al pascolo.**

- **Durata del pascolamento medio uguale o superiore a 60 giorni nel periodo 15 maggio - 10 novembre. Il pascolamento medio è calcolato come rapporto tra il totale dei giorni di effettivo pascolamento, risultante dai certificati di monticazione e de-monticazione rilevati nel registro pascoli della BDN, ed il numero totale di capi portati al pascolo.**

- **Rispetto della Condizionalità**

L'intervento SRA08 può essere attivato congiuntamente sulla medesima superficie con l'intervento SRA29 "Introduzione e mantenimento dell'agricoltura biologica" L'intervento è compatibile e cumulabile con l'intervento SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO:

Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti: 112,00 €/ha di SAU eleggibile a premio
Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali: 112,00 €/ha di SAU eleggibile a premio

- **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: tramite SIAN inoltrate al Servizio Territoriali per l'agricoltura (STA) Abruzzo Ovest Avezzano.**

- **LA SCADENZA : 15 MAGGIO 2024**

Responsabile CAA CIA ABRUZZO
Resp. Prov. CIA CHIETI PESCARA Assistenza Tecnica
Di Silvio Giuseppe
Cell. 3316994046– e.mail: g.disilvio@cia.it

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Servizio Territoriale per l'agricoltura Abruzzo ovest

Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane – Avezzano

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (Reg. UE n. 2021/2115)

Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 e s.m.i.)

Bando per l'attivazione dell'intervento[1]

SRA08 ACA8 - Gestione prati e pascoli permanenti

(Art. 70 Reg. UE 2021/2115)

DOTAZIONE FINANZIARIA: € 18.800.000,00

Annualità 2024

[1] Il presente avviso pubblico è attivato "sotto condizione (Art.2 - clausola di salvaguardia)

SOMMARIO

PREMESSA 3
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 3
ART. 1 DEFINIZIONI 3
ART. 2 DESCRIZIONE E FINALITA' GENERALE 5
ART. 3 Ambito di APPLICAZIONE 5
ART. 4 COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI 5
ART. 5 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI Beneficiari E DELLE SUPERFICI 6
ART. 6 IMPEGNI 6
ART. 7 ALTRI OBBLIGHI 7
ART. 8 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI 8
ART. 9 CRITERI DI SELEZIONE 8
ART. 10 INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI 8
ART. 11 AGEVOLAZIONI PREVISTE 8
ART. 12 DOTAZIONE FINANZIARIA 9
ART. 13 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO 9
13.1 MODALITÀ 9
13.2 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 9
13.3 - MODIFICA O RITIRO DOMANDA INIZIALE 10
13.4 - ERRORI PALESI 10
ART. 14 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 10
14.1 ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA 10
14.2 ISTRUTTORIA MANUALE 10
14.3 GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 11
ART.15 EROGAZIONE DEI PREMI 11
ART. 16 CLAUSOLA DI REVISIONE 11
ART. 17 CAUSE DI FORZA MAGGIORE 12
ART. 18 CONTROLLI E SANZIONI 12
ART.19 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 12
ART. 20 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 13

PREMESSA

Il Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (d'ora in avanti CSR) approvato con DGR n. 904 del 29/12/2022, in corso di revisione, prevede l'attivazione dell'intervento SRA08 – ACA8 "Gestione prati e pascoli permanenti", sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (d'ora in avanti PSP) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 02/12/2022 C(2022) 8645 final).

La protezione ambientale e l'azione per il clima rappresentano una priorità per il futuro dell'agricoltura e della silvicoltura dell'Unione. Inoltre, per garantire la sicurezza alimentare, intesa come accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti, la PAC intende migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute attraverso un'agricoltura sostenibile, insieme alla promozione di una nutrizione più sana, la riduzione degli sprechi alimentari e il benessere degli animali.

Nel contesto della strategia di sviluppo rurale, la gestione dei prati e dei pascoli rappresenta un intervento di particolare significatività in relazione al valore che tali risorse rivestono rispetto alle componenti strategiche suddette; ciò è tanto più vero per l'Abruzzo dove i prati e i pascoli occupano una porzione molto significativa del territorio regionale e dove la presenza dell'uomo e degli animali può costituire un punto di forza per l'attuazione di una politica di tutela e di valorizzazione delle risorse stesse.

Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRA08 del documento CSR sopra citato e alla corrispondente scheda intervento del PSP (entrambi consultabili mediante accesso al sito web: https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo).

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente bando, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
   a) che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda e dell'ammissione al sostegno, il pagamento dello stesso è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste:
      - dalla scheda dell'intervento SRA08, sia a livello di PSP così come approvato dalla Commissione, che a livello di CSR;
      - dalle istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento emanate annualmente dall'organismo Pagatore AGEA;
      - dalle disposizioni in merito alle riduzioni/esclusioni degli aiuti adottate dalla Regione Abruzzo di concerto con l'organismo Pagatore AGEA;
   b) che in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal PSP/CSR è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente bando, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non possono essere prese in considerazione.

ART. 1 DEFINIZIONI

- **AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo.
- **Attività agricola:** La produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprendendo le azioni di allevamento e di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, mungitura, allevamento, pascolo e custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.
- **Agricoltore in attività:** L'attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione

agricola. Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro. b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività; c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri. d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

- **BDN:** Banca Dati Nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004.
- **Condizionalità:** ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR per l'Abruzzo adotta le regole di condizionalità "rafforzata" previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti dei pertinenti interventi a superficie e a capo. In ogni caso si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. L'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l'Organismo Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall'inosservanza delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si rinvia a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 (D.M. n. 0147385 del 09/03/2023, DGR n. 504 del 30/08/2023).
- **Fascicolo aziendale:** Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere al sostegno di cui al presente intervento. Ogni richiedente l'aiuto, prima della presentazione della domanda di sostegno ha l'obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento. I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di sostegno ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno.
- **Prato-pascolo permanente e pascolo permanente:** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee), o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Il prato-pascolo si differenzia dal pascolo per un'utilizzazione mediante sfalcio e pascolamento.
- **Pratiche locali tradizionali (PLT):** identificano superfici tradizionalmente pascolate che si differenziano profondamente dai normali prati-pascoli e dai pascoli (anche da quelli arborati e cespugliati, in cui l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti), poiché si tratta, principalmente, di formazioni vegetali naturali o semi-naturali che, per determinate situazioni regionali e/o locali, rappresentano, storicamente e tradizionalmente, la principale risorsa dell'alimentazione di una tipologia di bestiame adatto a particolari sistemi di allevamento estensivi o bradi.
- **SIGC:** Sistema Integrato di Gestione e Controllo

ART. 2 DESCRIZIONE E FINALITA' GENERALE

1. L'intervento SRA08 – ACA8 "Gestione prati e pascoli permanenti" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad aderirvi per un periodo di cinque anni. Esso è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità e alla fornitura dei servizi eco-sistemici e alla tutela delle risorse naturali, come suolo e acqua, nonché concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

2. I prati e pascoli permanenti, in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN), favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e habitat contribuendo al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6 del PSP 2023-2027. La loro gestione sostenibile limita i processi di erosione e degrado del suolo ed esclude l'apporto di fertilizzanti chimici di sintesi e di agrofarmaci potenzialmente inquinanti le risorse idriche, favorendo anche la protezione della qualità delle acque (Obiettivo specifico 5 del PSP 2023-2027). Sul versante del contrasto e dell'adattamento al cambiamento climatico, una corretta gestione dei i prati e dei pascoli contribuisce nell'ambito della strategia comunitaria LULUCF (*Land Use, Land Use Change, Forestry*) alla stima degli assorbimenti e delle emissioni gas serra nella categoria *Grazing land management*, proteggendo gli stock di carbonio esistenti e aumentandone il sequestro. La copertura erbosa permanente, quale effetto degli impegni di miglioramento incentivati, migliora la resilienza agli eventi metereologici estremi. Anche il mantenimento delle pratiche locali tradizionali, come il pascolo arborato, rappresenta una pratica di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzata ad una gestione più sostenibile del territorio, come esplicitamente indicato nella Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC), in quanto riduce il rischio di stress da caldo degli animali al pascolo durante il periodo estivo (effetto diretto). Per questo l'intervento contribuisce all'Obiettivo specifico 4, del PSP 2023-2027, sia in termini di mitigazione che di adattamento.

3. Gli impegni della scheda intervento SRA08 contribuiscono anche agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia *"Dal produttore al consumatore*" (COM/2020/381 final) e nella *"Strategia sulla biodiversità"* (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell'uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.

4. Le finalità ambientali dell'intervento sono complementari e sinergiche con molte delle azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione alla legislazione ambientale dell'Unione (PAN e Direttiva uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, PAF e Direttive Habitat e Uccelli, PdG e Direttiva Quadro Acque, Direttiva Nitrati).

5. Il PSP 2023-2027 prevede la declinazione dell'intervento SRA08 in tre distinte azioni:

   a) Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti;
   b) Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti;
   c) Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali.

6. La Regione Abruzzo ha previsto l'attivazione delle **Azioni 8.2 e 8.3** secondo gli elementi descritti nel seguito del presente dispositivo.

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'intervento SRA08 è applicabile sull'intero territorio della Regione Abruzzo. Gli impegni delle Azioni 8.2 e 8.3 concernono le superfici agricole appartenenti agli usi "prati-pascoli permanenti" e "pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali (PLT)" come definiti nel precedente articolo 1 e nel capitolo 4 del PSP 2023-2027.

ART. 4 COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI

1. L'intervento SRA08 può essere attivato congiuntamente sulla medesima superficie con l'intervento SRA29 "Introduzione e mantenimento dell'agricoltura biologica" del PSP e del CSR Abruzzo 2023-2027. L'intervento è altresì compatibile e cumulabile con l'intervento SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna.

2. L'intervento SRA08 può essere attivato anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Reg. (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori.

ART. 5 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI E DELLE SUPERFICI

1. Sono ammissibili al sostegno esclusivamente le aziende zootecniche che praticano il pascolamento di capi ovicaprini, i cui titolari siano in possesso dei requisiti di "Agricoltore in attività", come definiti nel precedente articolo 1 e nel capitolo 4 del PSP 2023-2027 e rientrino in una delle seguenti categorie:

   a) Agricoltori singoli o associati;

   b) Enti pubblici gestori di aziende agricole;

   c) Altri gestori del territorio;

   d) solo per l'attivazione dell'intervento nell'ambito dell'intervento di cooperazione: Associazioni Temporanee d'Impresa o di Scopo (ATI/ATS), istituite nelle forme di legge, formate da una o più delle categorie precedenti a), b) e c).

2. Le superfici ammissibili sono i prati-pascoli permanenti, i pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali (PLT).

3. I soggetti proponenti devono detenere una superficie oggetto di impegno (SOI) di almeno di 4 ettari, secondo i titoli ammessi dal fascicolo aziendale.

4. Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di sostegno devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2024 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno (5 anni, dal 01/01/2024 al 31/12/2028).

5. La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, o l'esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore come disciplinate all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116.

ART. 6 IMPEGNI

1. Gli impegni di cui al presente Bando sono:

a) Carico di bestiame compreso tra 0,2 e 1,6 UBA/ha di superficie ammissibile, fatte salve le prescrizioni e ulteriori norme vigenti in materia per i prati-pascoli e i pascoli ricadenti all'interno di Aree Natura 2000, calcolato secondo i seguenti criteri:

   i. sono prese in considerazione le UBA presenti nelle aziende zootecniche in possesso di specifici codici identificativi di allevamento rilasciati dall'ASL territorialmente competente della Regione Abruzzo, o di Regioni confinanti legate tradizionalmente alla pratica della transumanza (Marche, Lazio, Molise e Puglia) nel territorio abruzzese; il rapporto UBA/ha è calcolato considerando solo le UBA effettivamente condotte al pascolo come risultanti dalla registrazione informatica dei certificati di monticazione e de-monticazione (registro pascoli della BDN);

   ii. la conversione dei capi in UBA è effettuata secondo i coefficienti riportati nella tabella seguente (cfr. cap. 4.1.2 del PSP 2023-2027):

Categorie	**Indice di conversione in UBA**
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

iii. nel caso di pascolamento effettuato da più specie e categorie animali detenute da aziende zootecniche miste, la quantificazione della superficie ammessa al pagamento del premio riguarderà solo i capi ovi-caprini e sarà calcolata moltiplicando la superficie totale ammissibile per il rapporto tra UBA ovi-caprine e UBA totali al pascolo.

b) Durata del pascolamento medio uguale o superiore a 60 giorni nel periodo15 maggio - 10 novembre. Il pascolamento medio è calcolato come rapporto tra il totale dei giorni di effettivo pascolamento, risultante dai certificati di monticazione e de-monticazione rilevati nel registro pascoli della BDN, ed il numero totale di capi portati al pascolo.

c) Contenimento meccanico/manuale della flora invasiva (sfalcio) non sufficientemente contrastata dagli animali al pascolo asportando tutto il materiale di risulta. Tale operazione deve essere effettuata solo dopo la demonticazione degli animali, fermo restando il divieto dello sfalcio nel periodo riproduttivo dell'avifauna (marzo-settembre). Non sono oggetto di tale impegno i terreni con altimetria media superiore a 1.000 m.s.l.m. e/o con pendenza media maggiore del 30%, e quelli per i quali tale pratica è in contrasto con le disposizioni previste dai piani di gestione delle Aree Natura 2000.

d) Divieto di utilizzo di fanghi, di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, di fertilizzanti chimici di sintesi, di diserbanti e altri prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi dall'agricoltura biologica.

e) Obbligo dell'utilizzo del registro informatico del pascolamento (BDN) ai fini della verifica dei criteri di gestione dei pascoli.

f) Mantenimento delle superfici ammesse con la domanda di sostegno, per tutta la durata del periodo di impegno con tolleranza massima complessiva in riduzione del 20% secondo le seguenti specifiche:

   i. il calcolo dello scostamento si effettua per differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento;

   ii. non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione rimane contenuta nella soglia del 20%;

   iii. se la riduzione è superiore al 20% si procede alla esclusione della domanda, per l'annualità in cui si verifica tale riduzione; se una riduzione maggiore del 20% si verifica per due annualità, anche non consecutive, l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti, fatte salve le cause di forza maggiore (come definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116) ed i subentri agli impegni.

g) Per le particelle di terreno gravate da Uso Civico, ordinariamente concesse dagli Enti preposti (Comuni, Associazioni Separate dei Beni di Uso Civico) ad allevatori esclusivamente sulla base di contratti annuali/stagionali, la conduzione delle superfici a pascolo permanente e prato-pascolo permanente, incluse le pratiche locali tradizionali, deve essere garantita almeno nel periodo ricompreso dal 15/5 al 10/11 di ogni anno solare di impegno; tali particelle possono variare negli anni successivi al primo, fermo restando il rispetto dell'entità della superficie impegnata nella domanda di sostegno iniziale, con controllo annuale eseguito sul Fascicolo Aziendale.

h) Non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

È consentita l'estensione dell'impegno entro il 3° anno con una superficie aggiuntiva fino al 20% della superficie ammessa con la domanda di sostegno iniziale. Per l'eventuale superficie aggiuntiva, eccedente il limite del 20%, non è riconosciuto alcun indennizzo.

ART. 7 ALTRI OBBLIGHI

1. Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

   a) Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115; D.M. n. 0147385 del 09/03/2023 Allegati 1 e 2; DGR n. 504 del 30/08/2023);

b) Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115; Decreto Interministeriale n. 664304 del 28/12/2022; D. Lgs.17 marzo 2023, n. 42).

2. Tutta la documentazione deve essere conservata in azienda, ai fini di esecuzione di controlli in loco e delle verifiche successive, nei cinque anni successivi all'ultimo pagamento.

ART. 8 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI

1. Gli impegni decorrono dal 1° gennaio 2024 e devono essere rispettati per cinque anni (dal 01/01/2024 al 31/12/2028) fermo restando il periodo di pascolamento come previsto dal presente Bando.
2. Gli agricoltori che cessano gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022 che terminano il 14 maggio 2024 possono assumere nuovi impegni a valere sull'intervento SRA08 senza che vi sia un'interruzione degli stessi e senza pregiudizio per il pagamento dei premi previsti dalle rispettive misure/interventi, conformemente al DM 550630 del 6/10/2023 dell'Autorità di Gestione del PSN 2023-2027 - approvazione delle "Linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi Feaga e Feasr pagati a superficie e a capo".

ART. 9 CRITERI DI SELEZIONE

1. La Regione Abruzzo per l'intervento SRA08 non prevede l'applicazione di criteri di selezione.

ART. 10 INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI

1. Il presente articolo disciplina taluni aspetti trasversali comuni a tutti gli interventi a superficie o a capo/alveare in conformità a quanto stabilito dal PSP PAC 2023-2027.
2. Per Misure pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno si applica la possibilità di ridurre la SOI, nei limiti indicati nel precedente art. 6.
3. Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro. In caso di mancato subentro, l'impegno decade con conseguente revoca dei premi erogati.
4. Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al competente Servizio Territoriale per L'Agricoltura (STA-OVEST DPD025003) per il perfezionamento istruttorio del subentro sul sistema SIAN. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

ART. 11 AGEVOLAZIONI PREVISTE

1. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.
2. Il sostegno è erogato per ettaro, con importi calcolati in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che il beneficiario assume oltre la baseline e la comune pratica agricola.
3. Gli importi dei premi relativi alle superfici eleggibili (prati-pascoli permanenti e pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali) sono i seguenti:
    i. Premio Azione 8.2 = 112,00 €/ha di SAU eleggibile a premio
    ii. Premio Azione 8.3 = 112,00 €/ha di SAU eleggibile a premio.

ART. 12 DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse destinate all'intervento SRA08 per tutto il periodo 2024-2028 ammontano, come da CSR Abruzzo 2023-2027, approvato con DGR N.904 del 29.12.2022 e s.m.i, ad € 18.800.000,00 (eurodiciottomilioniottocentomila/00).
2. La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nel bando attuativo dell'intervento SRA08, provenienti da eventuali rimodulazioni del PSP/CSR, oppure di procedere ad una riduzione lineare del premio pro-quota per tutti gli ammessi con una riduzione massima del 50%.
3. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento, fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti all'anno di presentazione della domanda di conferma.

ART. 13 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO

13.1 MODALITÀ

1. Il richiedente deve presentare la domanda iniziale in forma telematica al Servizio *Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo OVEST- DPD025 - Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane – Sede di Avezzano*, secondo le istruzioni operative che saranno appositamente comunicate dall'OP AGEA.
2. La domanda iniziale costituisce contestualmente domanda di sostegno e domanda di pagamento per il primo anno di impegno.
3. Le modalità di presentazione sono:
   a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
   b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali.
4. Non sono accettate né, quindi, ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.
5. Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento, nonché effettuare l'aggiornamento della consistenza dei capi in BDN e nei Libri Genealogici o nei Registri di Razza. Tale fascicolo deve essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.
6. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.
7. I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".
8. La data del rilascio della domanda nel portale SIAN coincide con la data di presentazione della domanda.
9. L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it

13.2 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande sono considerate validamente presentate a far data dall'approvazione del bando e non oltre la data del **15 MAGGIO 2024**, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa unionale, nazionale, regionale o dall'OP.

2. Non possono essere accettate e sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante, o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.
3. In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità competenti (europee e/o nazionali), dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.
4. La domanda di sostegno/pagamento può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

13.3 - MODIFICA O RITIRO DOMANDA INIZIALE

1. Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione ovvero di ritirarla parzialmente o integralmente sono successivamente stabilite dall'OP AGEA.

13.4 - ERRORI PALESI

1. La modifica permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
2. Non si considera errore palese la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda.
3. Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

ART. 14 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

14.1 ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

1. L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati, la domanda viene istruita in modalità "manuale" da parte della Regione.

14.2 ISTRUTTORIA MANUALE

1. L'istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente o non pagate in fase di istruttoria automatizzata. Si attiva inoltre in tutti quei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della Regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa.

2. L'istruttoria "manuale" si articola nelle seguenti fasi:

a) assegnazione delle domande agli istruttori;

b) presa in carico automatica;

c) verifica della ricevibilità della domanda;

d) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.

3. Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

14.3 GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento amministrativo ha inizio a far data dall'assegnazione della domanda all'istruttore. Su delega di AGEA la Regione gestisce l'intero procedimento. La comunicazione dell'avvio del procedimento si ritiene assolta attraverso la consultazione della domanda nell'applicativo AGEA.

2. Al termine dell'istruttoria automatizzata viene redatta da AGEA apposita check-list che riporta tutti i controlli effettuati e si conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili, in esito alla istruttoria automatizzata o anche a seguito di istruttoria manuale, non sia possibile risolvere positivamente (o lo sia solo in parte), le difformità, le infrazioni o le anomalie che impediscono il pagamento del premio, la Regione comunica tali esiti ad AGEA e tramette al titolare della domanda di sostegno/pagamento attraverso apposito applicativo nel portale SIAN, la PEC di comunicazione, con le motivazione che hanno impedito la liquidazione totale o parziale del premio richiesto *("partecipazione al procedimento")*. Al destinatario della comunicazione è data la facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte e/o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, inviandole all'indirizzo PEC: dpd025@pec.regione.abruzzo.it.

   In caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra o di mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà con la "*chiusura del procedimento*" e conseguente comunicazione tramite l'applicativo presente nel portale SIAN.

   Per le domande liquidate totalmente il procedimento si considera concluso con l'erogazione del premio.

3. I provvedimenti di rigetto delle domande sono impugnabili alternativamente come segue:

   i. entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);

   ii. entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ART. 15 EROGAZIONE DEI PREMI

1. Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari viene effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base della positività dell'istruttoria automatizzata eseguita da AGEA nonché delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione (per l'istruttoria manuale). Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

2. Il pagamento avviene:

   a. per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;

   b. per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.

3. Il pagamento, ai sensi della L. 11/11/2005 n. 231 e s.m.i., è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che devono essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si fa riferimento al codice IBAN indicato nella domanda.

4. Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione deve essere conservata nel fascicolo aziendale.

ART. 16 CLAUSOLA DI REVISIONE

1. In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal

beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

2. È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

ART. 17 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:
   a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
   b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
   c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
   d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
   e) il decesso del beneficiario;
   f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né restituzione delle somme percepite, purché gli interessati notifichino il verificarsi dell'evento ed inviino la relativa documentazione probante al Servizio" *Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo OVEST- DPD025 - Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane*" – Sede di Avezzano entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi.

ART. 18 CONTROLLI E SANZIONI

1. L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene in assenza della definizione e adozione delle disposizioni di attuazione delle norme comunitarie e nazionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR, integrate da specifiche disposizioni riguardanti gli elementi di controllo introdotti nel sistema "Verificabilità e Controllabilità degli Interventi" presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.

ART. 19 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento (CE) 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

- Regolamento (UE) 2018/1584 del 22 ottobre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo".
- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022;
- Decreto Interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116";
- Decreto Ministeriale n. 410739 del 4 agosto 2023 dispone in materia di controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del PSP, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC);
- Decreto Ministeriale n. 550630 del 6/10/2023 dell'Autorità di Gestione del PSN 2023-2027 - approvazione delle "Linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi Feaga e Feasr pagati a superficie e a capo"
- Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- DGR n. 504 del 30/08/2023 avente ad oggetto: "Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13. regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo v. Recepimento del decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 -disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari ed al benessere degli animali. applicazione del regime di condizionalità rafforzata della politica agricola comune – PAC - nella Regione Abruzzo a decorrere dall'annualità 2023;
- DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 recante "Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione del "Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027".

Per quanto non elencato nel presente articolo si fa riferimento al quadro normativo unionale, nazionale e regionale di riferimento nonché a quanto precisato nel PSP 2023-2027.

ART. 20 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo OVEST, presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:

   a. Amministrazione procedente: *Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura - Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo OVEST- DPD025 - Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane – Sede di Avezzano;*

   b. Oggetto del Procedimento: *concessione di aiuti ai sensi del CSR 2023-2027 - SRA-08;*

   c. Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando e delle attività di coordinamento: *Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo OVEST- DPD025;*

   d. Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando: Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo OVEST;

   e. Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: *ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva;*

   f. Data di presentazione dell'istanza: *coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;*

   g. Data ultima presentazione domanda:*15 maggio 2024 (salvo proroghe);*

   h. Ufficio dove si può prendere visione degli atti: *Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane*.

La Dirigente del Servizio Territoriale per
l'Agricoltura Abruzzo Ovest DPD025 (vacat)
La Direttrice del Dipartimento
dr.ssa Elena Sico

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

ITER N. 17599/23

DETERMINAZIONE N. **DPD025/241** DEL **23/10/10/2023**

DIPARTIMENTO **AGRICOLTURA – DPD**

SERVIZIO **TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST- DPD025**

UFFICIO **PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE AREE MONTANE - DPD025003**

OGGETTO**:* Regolamento UE n. 2115/21 art. 70 - PSP 2023/2027 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione in data 2.12.2022. Complemento dello Sviluppo Rurale per la Regione Abruzzo (CSR) 2023-2027 (DGR 904 del 29.12.2023). **Intervento SRA08-ACA8 *"Gestione prati e pascoli permanenti". Avviso pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2024.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati i Regolamenti:

— 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

— 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

— Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

— 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

— 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;

— 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

— 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

– il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

– il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

– il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

– il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

VISTI i decreti legislativi:
– 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 e s.m.i., che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

-17.03.2023, n. 42 di "*attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*";

VISTI:

- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro della salute, 28.12.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana – Serie Generale n. 44 del 21.02.2023 recante "*disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 e del regolamento (UE) n. 2021/2116";*

- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023 «*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;*

- il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 04. Agosto 2023 *"Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento di applicazioni del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del piano strategico della PAC, soggetti al Sistema* integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità";

DATO ATTO che:

- il Regolamento (UE) 2115/2021 prevede l'elaborazione da parte degli Stati membri di un Piano Strategico nazionale di Programmazione (PSP) per il periodo 2023/2027, e che pertanto l'Italia mediante tale strumento definisce le priorità e le modalità di attuazione delle azioni nell'ambito della PAC su tutto il territorio nazionale;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 prevede la possibilità di inserire nel PSP delle specificità regionali nell'ambito degli interventi previsti per lo Sviluppo Rurale con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione";

Richiamate, in particolare:

- La DGR n. 230 del 28.04.2020 "Programmazione della Politica Agricola Comune (PAC) 2021- 2027. Atto di indirizzo per la costituzione del Tavolo di Partenariato "con la quale, tra l'altro, è stata formalizzata la costituzione del Tavolo regionale di Partenariato per la PAC 2021/2027, ai fini della partecipazione all'elaborazione dei documenti di strategia e di programmazione con riferimento al sistema agricolo e rurale per il settennio 2021/2027;

- La decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal fondo europeo agricolo di garanzia e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;

- la DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 avente ad oggetto: "Regolamento (UE) N.2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR). Approvazione CSR "VERSIONE 1" e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il Piano Strategico Nazionale (PSP) della PAC 2022/2027 prevede la declinazione dell'intervento SRA08-ACA8 in tre distinte azioni:

a) Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati pascolo;
b) Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti;
c) Azione 8.3: gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali.

PRECISATO, altresì, che dopo l'adozione da parte della Commissione europea – DG AGRI della decisione di approvazione delle modifiche del PSP 2023/2027 già notificate dal MASAF alla data della presente determinazione, si provvederà ad aggiornare il **Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale** 2023-2027 (CSR) approvato con la richiamata DGR. 904/2022 con la scheda intervento SRA08, di cui al presente bando, che prevede l'attivazione delle Azioni 8.2 e 8.3;

DATO ATTO che la Direttrice del Dipartimento, in qualità di AdG, ha validato il bando che si approva con la presente determinazione, come si evince dalla nota Prot. RA n. 0430640/23 del 23.10.2023, corredata della scheda di validazione;

DI PRECISARE che l'erogazione del premio, di cui al bando *de quo,* è subordinato al rispetto di tutti gli "impegni" ed "obblighi" presenti nel Bando SRA08 ed in particolare:

- che il periodo di impegno decorre dal 01.01.2024 e deve essere mantenuto per i cinque anni successivi (01./.01.2024 al 31.12.2028);
-che sono ammissibili al sostegno le aziende zootecniche che praticano il pascolamento di capi ovi-caprini;
- che l'intervento SRA08 può essere attivato congiuntamente sulla medesima superficie con l'intervento SRA29 (Introduzione e mantenimento dell'agricoltura biologica) e SRB01 (Sostegno zone con svantaggi naturali montagna);
- che gli agricoltori che cessano gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022 che terminano al 14.05.2024 possono assumere nuovi impegni per anno solare a valere sull'interventoSRA08 senza che vi sia pregiudizio per il pagamento dei premi previsti dalle rispettive misure /interventi;
- che i richiedenti il sostegno sono a conoscenza di non avere nulla a rivendicare nei confronti della Regione Abruzzo, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e della Commissione europea degli aiuti in caso di mancato accoglimento delle modifiche al PSP 2023/2027 e/o al CSR regionale, relativamente alla scheda intervento SRA08;

DI PRECISARE, altresì, che nel CSR Abruzzo per il presente bando sono stati stanziati € 3.760.000,00 e per il quinquennio **2024/2028** l'importo complessivo di € 18.800.000,00;

RAVVISATA la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'annualità 2024 dell'intervento SRA08 – ACA8 *"Intervento SRA08-ACA8 - Gestione prati e pascoli permanenti"*;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i;

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:

DETERMINA

di approvare l'avviso pubblico per l'attivazione dell'intervento ***"SRA08 – ACA8 Gestione prati e pascoli permanenti. Anno 2024",*** di cui all'**allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di disporre l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento a far data dal 01/01/2024 e, comunque, non appena AGEA avrà predisposto gli applicativi necessari per la presentazione informatica delle istanze;

- di provvedere con successivi atti a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente determinazione;

- di dare atto che la data del **15 maggio 2024** costituisce il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, salvo eventuali successive proroghe che dovessero intervenire o disposizioni diverse da parte di AGEA;

- di dare atto che la dotazione finanziaria del presente bando per il quinquennio 2024/2028 bando è quantificato in € 18.800.000,00, di cui € 3.760.000,00 per l'anno 2024;

- stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le disposizioni contenute nel PSP 2023/2027 e le vigenti disposizioni unionali, nazionali, regionali;

- di pubblicare il presente provvedimento con i relativi allegati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo **www.regione.abruzzo.it/agricoltura** - **https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-pac-2023-2027** e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Regione Abruzzo – sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici – Criteri e modalità.

Allegato:

allegato **A - "SRA08 – *ACA8 Gestione prati e pascoli permanenti - anno 2024".***

L'Estensore
Dr. Rodolfo Mastrone
Firmato elettronicamente
ai sensi dell'art. 23 del .C.A.D.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dr. Rodolfo Mastrone
Firmato elettronicamente
ai sensi dell'art. 23 del .C.A.D.

La Dirigente del Servizio DPD025 – (Vacat)
La Direttrice del Dipartimento DPD
Dott.ssa Elena Sico
Firmato digitalmente